



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 173 del 07-12-12

ORIGINALE

Oggetto: MODIFICA DELIBERAZIONE N.92/2012 RECANTE "ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE DIRETTE ALLA PROMOZIONE DEL TURISMO ED ALLA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELLA STORIA E DELLE TRADIZIONI LOCALI DI CARATTERE ISTITUZIONALE".

L'anno duemiladodici il giorno sette del mese di dicembre, in Decimomannu, solita sala delle adunanze, alle ore 10:20, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PORCEDDU LUIGI	SINDACO	P
COCCO ARNALDO	ASSESSORE	P
MAMELI MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
BACHIS FABRIZIO	ASSESSORE	A
GRUDINA ALBERTA	ASSESSORE	P
MANCA BARBARA	ASSESSORE	P
PUSCEDDU ANGELO ANTONIO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 6 Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Vice-Segretario Comunale Donatella Garau

Assume la presidenza Luigi Porceddu in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- il Decreto legislativo "267/2000 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali" il quale prevede che il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
- lo Statuto Comunale il quale all'art. 5 testualmente recita: " Il Comune ha competenza generale amministrativa nelle materie che interessano la propria comunità ed il proprio territorio omissis....." e " rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, opera per il pieno sviluppo della persona e per il progresso civile, sociale ed economico, salvaguardando l'identità culturale e valorizzando l'originalità e la genuinità della tradizione locale";

Atteso che le attività proprie del Comune sono quelle relative alle funzioni dallo stesso esercitate per la propria comunità negli ambiti stabiliti in via generale dall'art. 13 della Legge 18 agosto 2000, n.267, ed allo stesso attribuite specificatamente da disposizioni di leggi statali e regionali e, in relazione ad esse, dallo Statuto del Comune;

Considerato che:

- l'Amministrazione intende organizzare iniziative di carattere istituzionale per la promozione della cultura e delle tradizioni locali al fine di conservare nel tempo il patrimonio culturale della comunità, da realizzarsi tramite la collaborazione dell' associazionismo di volontariato culturale locale che ha avuto sempre un ruolo particolarmente attivo in occasione di tali ricorrenze;
- l'attività di promozione della cultura e di valorizzazione delle tradizioni locali si concretizza anche attraverso la realizzazione di eventi legati al culto dei santi collegati alle feste popolari religiose, ricadenti nei diversi periodi dell'anno;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 2.3.2012 con la quale si è stabilito di dettare le direttive per avviare tutte le procedure al fine di acquisire dalle Associazioni la collaborazione per la realizzazione di una adeguata programmazione di eventi finalizzati a promuovere la cultura, alla tutela dei beni culturali, alla promozione del turismo ed alla diffusione della conoscenza della storia e delle tradizioni locali di carattere istituzionale;

Atteso che il Responsabile del Settore Amministrativo in attuazione della suddetta deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 2.3.2012 ha pubblicato apposito avviso pubblico per rendere noti i suddetti intendimenti dell'Amministrazione Comunale e per invitare le associazioni a presentare l'adesione per la collaborazione con l'Amministrazione;

Preso atto che le associazioni di Decimomannu hanno proposto la propria collaborazione per la realizzazione delle manifestazioni da tenersi durante il periodo estivo e nell'anno in corso con la finalità di perpetuare le manifestazioni già radicate nella tradizione popolare dandone sempre maggiore rilevanza affinché vengano riconosciuti quali valori della identità locale da conservare nel tempo a favore delle generazioni future;

Atteso che le attività svolte dalle predette Associazioni rappresenterebbero altresì un adeguato supporto per l'Amministrazione nella propria attività culturale generale a favore della collettività e che il Comune è carente del personale necessario per l'organizzazione diretta delle attività culturali che ritiene di promuovere istituzionalmente;

Considerato che

- l'art. 6, comma 8 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 30.7.2010, n. 122, ha stabilito che a decorrere dal 2011 le amministrazioni pubbliche dell'elenco ISTAT, compresi i Comuni, non possono effettuare spese per "relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza" per un ammontare non superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nel 2009 per le medesime finalità;
- il successivo comma 9 dell' art. 6 D.L. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010 dispone che, sempre a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche, compresi i comuni, "non possono effettuare spese per sponsorizzazioni";

Dato atto che:

→ in merito alle norme suddette si sono pronunciate con numerosi pareri, diverse Sezioni di Controllo regionali della Corte dei Conti e più precisamente la Sezione di controllo per la regione Sardegna, Deliberazione n. 75/2011/PAR, la Sezione di controllo Emilia Romagna, Deliberazione n. 18/2011, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 163/Par del 2010, Sezione Lombardia deliberazione n. 160/2011/PAR., Sezione di controllo Liguria, deliberazioni n. 7/2011 e n. 11/2011, Sezione di controllo della regione Piemonte Delibere n. 32/2011/SRCPIE/PAR e n. 46/2011/SRCPIE/PAR, Sezione Toscana delib. N. 7/2011;

Atteso che :

- ciò che assume rilievo per qualificare una spesa comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione del tutto interdetta dopo l'entrata in vigore del citato decreto, è la relativa funzione, ossia la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di ' iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost."

- il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio o contributi per manifestazioni a carattere socio-culturale (et similia).

- sembrerebbero ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività;

Considerato pertanto che in quest' ottica è corretto distinguere dalle sponsorizzazioni, vietate dalla norma, i contributi finalizzati al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell' Ente, che quest' ultimo svolge normalmente attraverso l' opera di terzi e nell' interesse della collettività, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all' art. 118 della Costituzione";

Atteso pertanto che il divieto di cui al comma 9 dell'art. 6 può ritenersi operante solo per le sponsorizzazioni aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine, mentre devono invece ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi della normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni, o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività;

Considerato che questa lettura appare coerente anche con i principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche e rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività";

Ritenuto, alla luce delle considerazioni svolte, che la spesa in questione non rientri nell'ambito del divieto di cui al comma 9 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010, come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, posto che, come si è argomentato, la spesa stessa non è finalizzata alla mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune bensì è rivolta alla salvaguardia di valori, ambiti rispetto ai quali il Comune esercita competenze proprie;

Atteso che l'Amministrazione intende realizzare iniziative legate alle tradizioni popolari che rappresentano importanti risorse culturali da trasferire di generazione in generazione e per salvaguardare le tradizioni della comunità decimese al fine di creare la consapevolezza della ricchezza, originalità della cultura e della tradizione sarda;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.92 del 22.06.2012 con la quale è stata prevista la realizzazione di un programma di manifestazioni comunali da attuarsi a cura dell'associazionismo locale, all'interno del quale era stata inserita una manifestazione d'Arte e scultura per la valorizzazione delle diverse discipline artistiche praticate dagli artisti locali, unitamente alla manifestazione "Vino e sapori" per la riscoperta delle tradizioni vinicole del nostro passato con la dimostrazione pratica sulla produzione di vino e relativa degustazione;

Dato atto che per motivi organizzativi non è stato possibile dare attuazione alle suddette manifestazioni;

Considerato:

- che la Pro Loco è un'associazione territoriale di volontariato di interesse pubblico, senza scopo di lucro volta alla promozione, alla tutela alla conservazione e al miglioramento delle risorse ambientali e culturali del comune che rappresenta, al fine di perseguire il raggiungimento delle migliori condizioni per lo sviluppo turistico e sociale;
- che nei giorni 8 e 9 dicembre 2012, presso il Parco Monte Claro di Cagliari si terrà il raduno delle Pro Loco di tutta la Provincia di Cagliari;

Ritenuto di adeguare la programmazione delle attività culturali messa in cantiere con la deliberazione n.92/2012, sostituendo le due attività suddette con la partecipazione dell'A.T. Pro Loco al raduno delle pro loco della provincia di Cagliari, con l'utilizzo delle risorse economiche pari a €2.700,00 a favore dell'A.T. Pro Loco di Decimomannu;

Ritenuto che tale iniziativa costituisca un evento culturale che contribuisce a qualificare la nostra comunità e a conservare la nostra identità locale nonché a promuovere il turismo e incentivo alla presenza di turisti provenienti da diverse località;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile formulato sulla deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore Amministrativo e dal Responsabile del Settore Finanziario;

Accertato che al momento della votazione risultano:

Presenti: Luigi Porceddu, Arnaldo Cocco, Massimiliano Mameli, Alberta Grudina, Barbara Manca, Angelo Antonio Pusceddu;

Assenti: Fabrizio Bachis;

Con votazione unanime

DELIBERA

Per le motivazioni dette in premessa che qui si intendono integralmente riportate;

- di modificare il programma delle attività indicato nella deliberazione della Giunta Comunale n.92 del 22.06.2012 come di seguito indicato:
sostituire la manifestazione Arte e scultura per la valorizzazione delle diverse discipline artistiche praticate dagli artisti locali, unitamente alla manifestazione "Vino e sapori" per la riscoperta delle tradizioni vinicole del nostro passato e la dimostrazione pratica sulla produzione di vino e relativa degustazione, con la manifestazione Raduno delle Pro Loco della Provincia di Cagliari nei giorni 8 e 9 dicembre 2012 presso il Parco Monte Claro a Cagliari;
- di destinare pertanto a tal fine la somma di € 2.700,00 già destinata sul cap 1851/389/2012, che verrà erogata a favore dell'A.T. Proloco con un acconto del 50% all'atto dell'assunzione dell'impegno di spesa e del saldo a seguito di presentazione di apposito rendiconto sulle attività realizzate e sulle spese sostenute.

Con successiva votazione unanime

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Luigi Porceddu

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
Donatella Garau

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- ☐ a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal **12/12/2012** al **26/12/2012** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
- ☒ a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Donatella Garau

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 12/12/2012

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Donatella Garau